



Comune di Udine

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40/2023 DEL 29/05/2023

OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) - Anno 2023

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tributi e Servizi Sociali

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **29 maggio 2023** alle ore 17:00 sotto la presidenza del **Presidente del Consiglio Rita Nassimbeni**, con l'assistenza del **Segretario Generale Francesca Finco** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass
1	De Toni Alberto Felice	
2	Nassimbeni Rita	
3	Arcella Gea	
4	Ballotta Giancarlo	
5	Barillari Giovanni	
6	Cainero Iacopo	
7	Ciani Alessandro	
8	Croatto Gianni	
9	Cunta Andrea	
10	Dazzan Chiara	
11	Di Lenardo Andrea	
12	Ermanno Paolo	
13	Facchini Arianna	
14	Ferrari Emma	
15	Fontanini Pietro	
16	Gallo Chiara	
17	Garlatti Costa Stefania	
18	Gasparin Stefano	
19	Gatta Antonella Eloisa	
20	Giacomello Carlo	
21	Govetto Giovanni	
22	Laudicina Francesca	

N	COGNOME E NOME	Ass
23	Mansi Matteo	
24	Manzan Giulia	
25	Marchiol Ivano	A
26	Meloni Eleonora	
27	Michellini Loris	
28	Palmisciano Raffaella	
29	Patti Lorenzo	
30	Peratoner Anna Paola	
31	Pirone Federico Angelo	
32	Pittioni Antonio	
33	Salme' Stefano	
34	Scalettari Pierenrico	
35	Susanna Margherita	
36	Toffano Rosi	
37	Venanzi Alessandro	
38	Vidoni Luca Onorio	
39	Vigna Alessandro	
40	Zanolla Michele	G
41	Zini Andrea	

Presenti N. 39

Assenti N. 2

La Presidente sottopone all'esame del Consiglio la seguente proposta, comunicata in precedenza a tutti i Consiglieri, sulla quale dichiara aperta la discussione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

DATO ATTO che con L. 160/2019, art. 1, comma 738, a decorrere dall'anno 2020, è stata abolita l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO il Regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 27/07/2020 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che ai sensi della L.R. 5/2016, è stata costituita l'Agenzia denominata Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti – AUSIR, Ente di Governo dell'ambito per il servizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attribuendo a tale soggetto le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527 della L. 205/2017, che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo in particolare che ARERA provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all'approvazione delle tariffe definite dall'Ente di Governo di ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e alla verifica della corretta redazione dei piani di ambito;

VISTA la deliberazione ARERA n. 443/2019 che ha definito i criteri per il riconoscimento dei c.d. "costi efficienti di esercizio e di investimento" del servizio integrato dei rifiuti, per l'elaborazione dei Piani Economici Finanziari (PEF), in funzione dei quali i singoli Comuni approvano le tariffe TARI;

PRESO ATTO che la succitata delibera prevede che il PEF, configurato dall'Ente Gestore, venga validato dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), che opera quale dall'Ente Territorialmente competente e venga trasmesso e approvato poi da ARERA;

RICHIAMATE:

- la determinazione ARERA n. 2/2021 che ha disciplinato gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR-1) e definite le modalità operative per la trasmissione dei Piani Economico Finanziari;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

VISTO il PEF del Comune di Udine (Allegato 1), redatto dall'Ente Gestore e validato dall'AUSIR, con deliberazione n. 23/2023 del 21/04/2023, che evidenzia, per l'annualità in corso, una composizione lorda finale di € 14.224.537,00 che, in applicazione del punto 4.6 della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, determina un complessivo costo ammissibile, ai sensi della disciplina tariffaria, pari a € 13.876.266,76 che, al netto delle detrazioni, ex art. 1.4 determinazione ARERA n. 2/2021 – DRIF, determina un valore finale pari a € 13.268.878,76;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, per il calcolo delle tariffe vengono utilizzati i criteri previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99 applicando il metodo normalizzato;

RILEVATO CHE la quantità di rifiuti prodotti nell'anno 2022 pari a kg. 50.994.210 è diminuita rispetto all'anno precedente nella misura del 3% e ritenuto quindi di applicare, quali coefficienti di produzione kd, i valori nella misura pari al 97% del valore massimo;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 654 della L. 147/2013, che dispone che le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di gestione del servizio (esclusi i rifiuti speciali);
- l'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 che prevede l'articolazione delle tariffe distinguendo fra utenze domestiche e non domestiche, composte di una parte fissa (determinata in funzione delle componenti essenziali dei costi di servizio) e di una parte variabile (quantificata in funzione della potenziale capacità di produzione dei rifiuti delle diverse categorie di utenza);

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili per complessivi € 13.268.878,76, come risultanti dalla composizione finale del PEF 2023, al netto delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA N. 2/2021 – DRIF, fra le utenze domestiche e non domestiche, in funzione delle seguenti percentuali e dei kd come sopradeterminati:

- 53,12% a carico delle utenze domestiche;
- 46,88% a carico delle utenze non domestiche;

RICORDATO che l'art. 1, comma 660 del L. 147/2013 prevede, fra l'altro, la possibilità per il Comune di disporre riduzioni ed agevolazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente previste *ex lege*, purché previste dal Regolamento TARI e finanziate attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale;

RICHIAMATO l'art. 25 del vigente Regolamento TARI, che prevede la facoltà di deliberare esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazione della tassa sui rifiuti a favore di una o più categorie di utenza non domestiche;

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione di sostenere, in continuità con l'anno precedente, la ripresa delle attività economiche;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 25 del succitato Regolamento, di applicare anche per l'anno 2023:

- misure agevolative per complessivi € 500.000,00, a favore delle categorie economiche indicate nell'Allegato B), al fine di attenuare l'impatto finanziario della tassa rifiuti;
- riduzioni per complessivi € 100.000,00, a favore delle categorie 22, 23, 24 e 27, come indicato nell'Allegato B);

RITENUTO inoltre:

- di confermare per l'anno 2023 l'applicazione di una maggiorazione delle tariffe TARI nella misura del 100% per la determinazione della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG), come disciplinato dall'art. 19 del vigente Regolamento;
- di confermare per l'anno 2023, come disposto dal vigente Regolamento TARI, la misura della riduzione prevista dal comma 5 dell'art. 21;

DATO ATTO che sull'importo della TARI si applica il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA), di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, nella misura del 4%, così come disposto dai commi 18 e 19 dell'art. 10 della L.R. 14/2018;

RITENUTO, infine, di approvare le tariffe per l'anno 2023, nei termini di cui in Allegato A), determinate in funzione della metodologia, dei criteri, dei coefficienti e dei dati proposti dall'Ente Gestore, in funzione degli indirizzi formulati dall'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che:

- l'art. 3 comma 5 - quinquies del D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 e ss.mm.ii., che stabilisce che “a decorrere dall'anno 2022, i Comuni in deroga all'art. 1, comma 683 della L. 147/2013, possono approvare i Piani Economici e Finanziari (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di

ciascun anno. Nell'ipotesi in cui, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del Bilancio di Previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio Bilancio di Previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

- il D.M. 19/04/2023 prevede la proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione riferito al 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31/05/2023;
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 prevede che “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011 “[...] I versamenti dei tributi [...] la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. [...]”;

RITENUTO di stabilire le scadenze per il versamento TARI per l'anno 2023, come segue:

- 30/09/2023 Acconto TARI 2023;
- 04/12/2023 Saldo TARI 2023;

DELIBERA

1. di prendere atto del PEF del Comune di Udine (Allegato 1), redatto dall'Ente Gestore e validato dall'AUSIR, con deliberazione n. 23/2023 del 21/04/2023, che evidenzia, per l'annualità in corso, una composizione lorda finale di € 14.224.537,00 che, in applicazione del punto 4.6 della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, determina un complessivo costo ammissibile, ai sensi della disciplina tariffaria, pari a € 13.876.266,76 che, al netto delle detrazioni, ex art. 1.4 determinazione ARERA n. 2/2021 – DRIF, determina un valore finale pari a € 13.268.878,76;

2. di approvare, per le motivazioni sopraevidenziate, le tariffe TARI 2023 nei termini di cui all'Allegato A), determinate in funzione della metodologia, dei criteri, coefficienti e dati, proposti dall'Ente Gestore, in funzione degli indirizzi formulati dall'Amministrazione Comunale;
3. di applicare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento TARI misure agevolative per complessivi € 500.000,00, a favore delle categorie economiche indicate nell'Allegato B), al fine di attenuare l'impatto finanziario della tassa rifiuti;
4. di confermare per l'anno 2023 le riduzioni a favore delle categorie 22, 23, 24 e 27, per l'importo complessivo di € 100.000,00;
5. di confermare per l'anno 2023 l'applicazione di una maggiorazione delle tariffe TARI nella misura del 100% per la determinazione della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG), ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento TARI;
6. di confermare per l'anno 2023, la misura della riduzione prevista dal comma 5 dell'art. 21 del vigente Regolamento TARI;
7. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA), di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, nella misura del 4%, così come disposto dalla L.R. 14/2018;
8. di fissare le scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2023 come segue:
 - 30/09/2023 Acconto TARI 2023;
 - 04/12/2023 Saldo TARI 2023;
9. di dare atto che gli Allegati 1), A) e B) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
10. di disporre che ai sensi dell'art. 3 comma 5 - quinquies del D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 e ss.mm.ii., in occasione della prima variazione utile verranno apportate le modifiche al bilancio di Previsione conseguenti al presente atto;
11. di demandare al Servizio Tributi e Servizi Sociali gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Si rimanda al supporto digitale per l'intervento introduttivo del Presidente della Commissione consiliare "Bilancio e Programmazione" Consigliere Ermanno che espone i lavori della stessa sulla proposta in esame e per l'intervento illustrativo dell'Assessore/Consigliere Arcella.

Si rimanda al supporto digitale per la discussione che ne consegue, a cui partecipano i Consiglieri Laudicina, Govetto, Fontanini, Mansi, Giacomello e Peratoner.

Si rimanda altresì al supporto digitale per la dichiarazione di voto contrario da parte del Consigliere Salmè e per le dichiarazioni di astensione da parte dei Consiglieri Vidoni, Laudicina, Manzan e Michelini, che si esprimono a nome dei rispettivi Gruppi consiliari.

(entra l'Assessore/Consigliere Marchiol – presenti n. 40)

La Presidente apre la votazione in forma palese sulla **proposta di deliberazione** di cui sopra che ottiene 27 voti favorevoli e il voto contrario del Consigliere Salmè.

Si astengono i Consiglieri Barillari, Ciani, Croatto, Cunta, Fontanini, Govetto, Laudicina, Manzan, Michelini, Palmisciano, Pittioni e Vidoni (n. 12).

La Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.

La Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla **proposta di immediata eseguibilità** della deliberazione di cui sopra che ottiene 37 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Ciani, Fontanini e Laudicina (n. 3).

La Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Udine, 12 maggio 2023

IL RESPONSABILE
ENRICA DI BENEDETTO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Udine, 15 maggio 2023

Il Responsabile
Marina Del Giudice